



Home Servizi Formazione Guide Ordini Convenzioni

Punto d'Accesso alla Giustizia

28/08/2012-103423 A
ADS(Napoli)
Scadenza 26/09/2012
CT 102858/2001
Rv. DI SIRIO GIUSEPPE

Servizi PCT

Comunicazione - Dettaglio

Dati ricavati dal file ricevuto

Oggetto: INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Numero: 00000606/2001/CC
ruolo:
Spedito: 27/08/2012 13:51:03
Ricevuto: 27/08/2012 13:55:00
Mittente: 0640080091 - Tribunale Ordinario di Avellino
Destinatario: ADS80030620639
Contenuto: -----

Comunicazione di cancelleria
Sezione: 01

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 606 / 2001
Giudice: CERASO SERGIO
Attore principale: ROMANO VALERIO
Conv. principale: MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE

Oggetto: INVIO ATTI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione: Sentenza 1400/2012 REPERT. N.2161/2012,
INVIAIO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Registrato da GALASSO WALTER

Allegato: 1400.pdf.zip
Utente Incaricato: BRANDI MASSIMO
« Ritorna all'elenco

Autorizzazione a operare come Punto di Accesso del Processo Telematico rilasciata dal Ministero di Giustizia
in data 19/11/2007
©2012 Lexel S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati
Utente: BRANDI MASSIMO [BRNM62L28B630F]

V1 mfe

Sent. n. 4200
Reg. - 2164



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica nella persona del Giudice istruttore dott.
Sergio Ceraso ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 506 R.G. degli Affari Contenziosi dell'anno
2001, avente ad oggetto: **risarcimento danni**;

TRA

ROMANO VALERIO E PANNULO FILOMENA, quali genitori esercenti la
potestà genitoriale sulla figlia minore Romano Ilaria, rappresentati e difesi
dagli avv. ti Biancamaria D'Agostino e Antonio Picocchi

Contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dall'avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
- convenuto -
COMUNE DI AVELLINO, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv. ti Amerigo Bascetta e Giovanni Santucci
De Magistris

NUOVA TIRENA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Transirico - Terza chiamata -

Conclusioni:

così come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni e nelle
rispettive comparse conclusionali e memorie di replica

Svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori quali genitori esercenti
la potestà sulla minore Romano Ilaria, convennero in giudizio il Ministero
della Pubblica Istruzione per sentirlo condannare al risarcimento dei danni
subiti dalla figlia per il sinistro occorso in Avellino in data 13/05/99 nel
cortile della scuola Materna statale 6° circolo Nido di via Morelli e Silvati.

Anno 2012



Dalle difese del convenuto Ministero apparve opportuno autorizzare la chiamata in causa del Comune di Avellino il quale, costituitosi in giudizio chiedeva ed otteneva di chiamare in garanzia il proprio ente assicurativo Nuova Tirrena spa.

Reso integro il contraddittorio venivano esplesate le prove ed una consulenza tecnica d'ufficio medico legale a cura del Dott. Emilio Pesapane sulla persona della minore.

Motivi della decisione.

1.- In via preliminare va dichiarata la competenza di questo Tribunale; invero non vi è motivo di accogliere l'eccezione preliminare del ministero in quanto, vertendosi in ipotesi di fatto illecito è certamente competente il Tribunale del luogo ove il fatto si è verificato, Avellino appunto.

2.- Passando, dunque, al merito della controversia, la domanda risarcitoria degli attori è fondata e merita accoglimento.


2.1.- Il fatto e la responsabilità.

Gli attori hanno dato prova che l'infortunio occorso alla minore Romano Iaria avvenne realmente, durante l'orario scolastico, mentre ella si trovava, accompagnata dalle insegnanti, nel cortile della scuola, ove la scolaresca si era recata per una "attività di vita pratica all'aperto" ed ove la piccola inciampò a causa del fondo sconnesso del selciato. In tal senso depone la relazione sull'infortunio del 13/05/99 (documento depositato dalla difesa degli attori e mai contestato), dalla quale emerge che Maddalena Schiavone, insegnante di Iaria Romano presente al momento dell'infortunio, dichiarava alla Direttrice Didattica del Circolo che "in data odierna mentre svolgeva con i propri bambini attività di vita pratica all'aperto, la bambina Iaria Romano è inciampata e, cadendo, ha battuto la fronte sull'asfalto procurandosi una ferita alla fronte".

L'esame critico e comparato delle emergenze istruttorie documentali consente, inoltre, di ritenere che per effetto dell'incidente la minore riportò un trauma acuto con correlati relitti anatomico-clinici irreversibili consistenti in una riduzione dell'efficienza estetica da esito cicatriziale alla regione frontale destra.

In questi sensi depone la documentazione medica prodotta da parte attrice, la relazione peritale di parte e, segnatamente, la relazione di CTU redatta dal

[Handwritten signature]





dott. Emilio Pesapane.

Occorre, peraltro, rilevare che inoltre il fatto storico è risultato provato anche dalle dichiarazioni testimoniali di Iannaccone Ilenia e Iannaccone Maria, all'epoca dei fatti studentesche dell'Istituto d'arte di Avellino, le quali hanno compiutamente riferito che il giorno del sinistro si trovavano anche loro sui luoghi di causa per una "giornata creativa insieme" e che videro la piccola inciampare e cadere al suolo a causa del selciato sconnesso.

Va pertanto esclusa affermata la responsabilità del convenuto Ministero, in quanto non vi fu alcun inadempimento dell'obbligo di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo; al contrario va invece statuita una responsabilità a carico del Comune di Avellino, proprietario dell'edificio scolastico in base al principio ex art. 2043 c.c.

E', infatti, principio, consolidato in dottrina come in giurisprudenza, che i criteri di imputazione della responsabilità civile valgono anche per l'attività (non solo materiale, ma altresì funzionale) della P.A. La discrezionalità della Pubblica Amministrazione, in ordine ai criteri e ai mezzi relativi all'esecuzione e alla manutenzione dell'opera pubblica, trova, infatti, un limite nel dovere di osservare, nell'attività relativa, non solo le norme di legge e regolamentari, ma anche quelle tecniche e di comune prudenza e diligenza e, in specie, la norma primaria e fondamentale del "neminem laedere", per evitare che derivino danni ai diritti dei privati, quali quelli alla vita, alla incolumità e al patrimonio. In particolare, l'ente proprietario della scuola è tenuto, in osservanza delle predette norme, a far sì che essa non presenti per l'utente (nella fattispecie l'alunno), il quale fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto (cd. insidia o trabocchetto), rappresentata dal carattere obiettivo della non visibilità e da quello sull'obiettivo della non prevedibilità (Cass. civ. 29 maggio 1989, n. 2584; Cass. civ. 1 febbraio 1988, n. 921; Cass. civ. 3 giugno 1980 n. 3619). In altri termini: affinché ricorra un'insidia produttiva di responsabilità per i danni a carico dell'ente proprietario ed obbligato alla manutenzione, occorre che sussista il carattere obiettivo della sua imprevedibilità, ovvero dell'impossibilità di avvisarlo tempestivamente per poterlo evitare, per cui qualora ricorrano simultaneamente le predette condizioni è imputabile alla amministrazione una condotta generatrice di

[Handwritten signature]



responsabilità aquiliana. Ciò appare maggiormente grave nell'ipotesi in cui il danneggiato è un bambino che non può presumere e neppure ipotizzare che nella propria scuola possa esserci un "qualcosa" atto a procurargli un danno.

2.2.- Il danno.

Dalle lesioni subite sono derivate, a giudizio del C.T.U. - giudizio in questa sede senz'altro da condividere in quanto sufficientemente motivato sia sotto il profilo logico che sotto quello scientifico - una inabilità temporanea totale (I.T.T.) durata giorni 20, una inabilità temporanea parziale (I.T.P.) di giorni 10 al 50%, nonché postumi invalidanti permanenti in una *menomazione dell'efficienza estetica del soggetto da considerare, quindi, come danno biologico permanente*. Tali postumi hanno complessivamente determinato, un danno biologico permanente del 4-5 %.

Non è stata riscontrata alcuna riduzione della capacità di lavoro specifico e a produrre guadagno.


Per le sopra esposte ragioni spettano, perciò, agli attori, quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Romano Ilaria:

a) euro **6.000,00** - già determinati all'attualità - a risarcimento del danno biologico per la perdita dell'integrità psico-fisica dovuta ai postumi permanenti, in relazione alla natura delle lesioni, al grado complessivo di invalidità all'età di 7 anni della danneggiata all'epoca dell'incidente, secondo i criteri di liquidazione contenuti nella Tabella del Tribunale di Milano, che, per la loro congruità e linearità, sono seguiti dalla maggioranza della giurisprudenza di merito, ivi compreso il Tribunale di Avellino;

b) euro **1.625,00** - all'attualità - a ristoro del danno biologico da inabilità temporanea totale per 20 giorni e da inabilità temporanea parziale al 50% per 10 giorni (euro 65,00 al giorno, calcolati in via equitativa sulla scorta di analoghe valutazioni giurisprudenziali, per ogni giorno di inabilità al 100%, ed euro 32,5 per ogni giorno di inabilità al 50%);

c) euro **2.000,00** - all'attualità - per risarcimento del danno morale, ai sensi dell'art. 2059 c.c., in considerazione del recente orientamento della S. C. che ha affermato, da un lato, che alla risarcibilità del danno non patrimoniale ex artt. 2059 cod. civ. non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell'autore del danno se essa debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge (Cass. 7283/2003) e,

Handwritten signature



d'altro canto, che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ consente il risarcimento del danno morale soggettivo, tradizionalmente inteso come mera sofferenza psichica e patema d'animo, ancorché il fatto non sia configurabile come reato (Cass. 8827/2003).

Complessivamente, dunque, spettano agli attori, nella qualità di rappresentanti legali della figlia minore, **euro 9.625,00** già rivalutati all'attualità oltre gli interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.

2.3.- Il comune di Avellino, soccombente, può essere tenuto indenne dalla Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a. per effetto del contratto assicurativo intercorrente tra i predetti enti.

3.- Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del Comune di Avellino, a carico del quale restano anche quelle di C.T.U. anticipate dagli attori e quelle sopportate dal Ministero della Pubblica Istruzione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando:


1) dichiara la propria competenza per territorio
2) dichiara il Comune di Avellino responsabile del sinistro occorso alla minore Romano Ilaria.

3) condanna in solido il Comune di Avellino e la Nuova Tirrena ass.ni spa, al pagamento - a favore di ROMANO VALERIO E PANNULLO FILOMENA, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore Romano Ilaria - della somma di euro 9.625,00 oltre agli interessi legali dalla data della presente sentenza e fino all'effettivo soddisfo

4) condanna in solido il Comune di Avellino e la Nuova Tirrena ass.ni spa, al pagamento - a favore di ROMANO VALERIO E PANNULLO FILOMENA delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.500 di cui euro 500 per spese vive oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge ed oltre le spese di CTU anticipate dagli al ctu, con attribuzione agli avv.ti Biancamaria D'Agostino e Antonio Piccocchi, anticipatari;

5) condanna in solido il Comune di Avellino e la Nuova Tirrena ass.ni spa, al pagamento delle spese di lite in favore del Ministero della Pubblica Istruzione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.000,00 di cui

[Handwritten signature]




euro 200 per spese vive oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per

legge-

Così deciso in Avellino il giorno 2 agosto 2012.

Il Giudice

dott. Sergio Ceraso



TRIBUNALE DI AVELLINO

Pubblicata

127 AGO 2012

dott. Walter Galasso
FUNZIONARIO 12

